

CAPITALIZZAZIONE - ATTO SECONDO

Dopo le sentenze 22154-22155, 22156-22157 dell'ottobre scorso delle S.U. il gruppo dei ricorrenti può considerarsi diviso in due tronconi: pensionati ante 1° luglio '97 e pensionati dal 1° luglio '97 in poi.

Ai pensionati ante 1° luglio '97 è stato riservato il R.D. 1403/1922.

Dalle udienze PUBBLICHE del 2010 in Cassazione riguardanti la capitalizzazione tutti si sarebbero aspettati, con il precedente delle S.U., una rapida conclusione, invece:

- il 20/01/2010 sono stati discussi 42 ricorsi (la totalità di quelli in calendario).
- il 17/02/2010 dei 46 in calendario 14 riguardavano la capitalizzazione.

Le Sezioni lavoro giudicanti sono arrivate alle seguenti decisioni (sentenze non ancora pubblicate):

- **Decisione (A)** – viene adottato un provvedimento definitivo per quelle cause che in APPELLO trattavano unicamente il 47 (decadenze); questo è accaduto, in particolar modo a Torino e Firenze. Le cause (sentenze) sono inviate alla CORTE D'APPELLO di RINVIO per essere cassate sul 47... il prosieguo lo decideranno le parti... (altre spese legali!).
- **Decisione (B)** – Viene adottato un provvedimento “RINVIATO IN UDIENZA” per tutte le altre dopo aver attinto dal sommario di Cassazione ogni notizia utile in merito al problema. Qui altro non si può sperare che tutto scivoli nuovamente alle S.U. per riconsiderare il problema.

La Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha così sospeso la decisione sulle cause in discussione in attesa di approfondimenti circa l'opportunità di rappresentare alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, terzo comma c. p. c. i motivi per cui la soluzione adottata non appare condivisibile, alla luce del diritto positivo e dei principi consolidati vigenti nelle forme di assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti (vedi rilievi critici in proposito già pubblicati dall'ANPAN).

Su opportuna segnalazione del Legale di riferimento dell'Associazione si è aperta una interessante prospettiva che interessa tutti i pensionati del Fondo Volo che hanno capitalizzato una quota della pensione e che sono andati in quiescenza prima del 1° luglio 1997. Infatti, qualora per effetto delle suddette sentenze delle Sezioni Unite, dovesse trovare definitiva conferma l'applicabilità del decreto n. 1403 del 1922, i suddetti pensionati si trovano nella situazione di richiedere all'INPS il ricalcolo dei loro trattamenti pensionistici con decorrenza dalla data di maturazione del diritto a pensione maggiorata di interessi legali sui singoli ratei al saldo.

Cerchiamo ora di capire gli effetti dell'applicazione della sentenza 22157 che a pag. 7 riporta:

“...il calcolo della capitalizzazione della quota di pensione del Fondo volo.

“Per quest'ultimo istituto sembra invero più coerente l'applicazione di una delle tabelle “in uso”, e cioè quella di cui al DM 1403 del 1922 che non è stata mai né modificata né aggiornata e che, questa sì, reca solo l'equivalenza, sulla base dei dati demografici concernenti la vita media, tra la somma periodica e il capitale.”

Poiché tutte le altre tabelle che vengono prese in esame, per motivi vari, vengono escluse, non rimane che quella del DM 1403/1922.

Gli effetti dell'applicazione di questo reperto d'antiquariato legale sono esemplificati nella tabella allegata.

Come si può notare, l'abbassamento del valore capitale lordo, provoca una drastica riduzione della somma capitalizzabile e quindi della percentuale di pensione capitalizzata. Ne consegue che la pensione dovrà essere ricostituita con l'incremento dovuto per la percentuale mancante, corrisposta fin dall'origine e rivalutata; dovranno inoltre essere corrisposti gli arretrati almeno per gli ultimi dieci anni a far data dall'interruzione della prescrizione.

Si tratta di cifre, considerando gli arretrati, ben superiori alla differenza di capitalizzazione che si richiedeva; inoltre, mentre fino a prima delle sentenze gli interessati erano solamente i non prescritti, ora, tutti i pensionati dall'81, che hanno capitalizzato, potranno richiedere all'INPS la ricostituzione della pensione.

Per coloro che hanno capitalizzato, il maggiore importo riscosso a suo tempo in forma capitale non dovrà essere restituito, in quanto i pagamenti indebiti sono soggetti a prescrizione decennale (art. 2033 cod. civ.).

Per coloro che volessero intraprendere l'iniziativa amministrativa suggerita - il modulo già predisposto con la richiesta da inviare al Comitato di Vigilanza del FV (che poi lo "giererà" alla sede competente) al fine di ottenere la riliquidazione della quota di pensione corrisposta sotto forma di rendita - è disponibile in sede (lunedì e giovedì mattina) per tutti gli Associati e va inviato il prima possibile allo scopo di arrestare il decorso della prescrizione decennale.

Con questa iniziativa l'Associazione spera che possa essere riconsiderata anche la sconcertante sentenza a SU che ha aperto questo nuovo aspetto del contenzioso in materia di coefficienti di capitalizzazione.

Questo nuovo ricorso ha comunque il valore di rendere evidente la volontà dei naviganti di non voler subire ingiustizie o pateracchi giudiziari.

Ringraziamo l'associato Emilio Vuerich per le informazioni sempre tempestive e precise sullo svolgimento delle cause che ci interessano sia presso la Cassazione sia in altri Tribunali italiani.

R: Bogetto

Conseguenze sulle pensioni capitalizzate dell'applicazione della sentenza 22157/09 delle S. U. della Cassazione

Valori in Lire salvo diversamente specificato

		Ass. di volo 49 anni	Tecn. di volo 53 anni	Comandante 60 anni
1	Pensione lorda annuale (mensile x 13)	88.036.520	155.375.233	211.792.119
2	Quota di pensione capitalizzata. (mensile x 13)	35.045.920	69.157.052	101.604.789
3	Valore percentuale della pensione capitalizzata	39,8084	44,5033	47,9738
4	Pensione annuale in pagamento (mensile x 13)	52.990.600	86.228.181	110.187.330
5	Valore percentuale della pensione in pagamento	60,1916	55,4967	52,0261
6	Coefficiente F.V.* adottato	16,3913	15,3677	13,1983
7	Valore capitale della pensione lorda annua	1.443.033.010	2.387.759.968	2.795.295.924
8	Valore capitale della pens. annua in pagamento	868.584.822	1.325.128.817	1.454.285.438
9	Differenza = valore capitalizzazione	574.448.188	1.062.631.151	1.341.010.487
10	Coefficiente (L. 1403 del 1922)	14,2250	12,8710	10,4640
11	Valore capitale della pens. lorda annua spettante in base alla L. 1403/1922	1.252.319.497	1.999.834.624	2.216.192.733
12	Coefficiente AGO**	23,9486	21,8015	17,8126
13	Valore capitale della pensione annua in pagamento in base alle norme AGO**	1.269.050.683	1.879.903.688	1.962.722.834
14	Differenza = valore nuova capitalizzazione	-16.731.186	119.930.936	253.469.899
15	Valore percentuale della somma capitalizzabile	0,00	5,9970	11,4372
16	Differenza tra valori percentuali somma capitalizzabile e pensione capitalizzata	39,8084	38,5062	36,5366
17	Aumento di pensione annua	35.045.920	59.829.133	77.381.748
18	Aumento di pensione annua in euro	18.100	30.899	39.964

* Coefficiente utilizzato dall'INPS per il Fondo Volo (non ritenuto valido dalla Cassazione).

** Coefficiente AGO ricavato dalla tabella sez. 3-VM,VF del D.M. 2 feb. 1981

Nel riquadro superiore sono riportati i valori di pensione ricavabili dall'Allegato prospetto di liquidazione
Inviato dall'INPS

Nel riquadro centrale è riportato il metodo utilizzato dall'INPS per il calcolo della capitalizzazione: moltiplicando per il coefficiente F.V. (7) la pensione lorda annua (1) e la pensione annua in pagamento (4) e sottraendo la seconda (8) alla prima (7) si ottiene il valore della capitalizzazione (9).

Nel riquadro inferiore, applicando il coefficiente in base alla L.1403/1922 (10) alla pensione lorda annua (1), si ottiene un nuovo valore capitale lordo (11) a cui, sottraendo il valore capitale della pensione annua (13) calcolato utilizzando il coefficiente AGO** (12), si ottiene il nuovo valore della capitalizzazione (14) (notevolmente inferiore a quello precedente, può essere anche negativo).

Questa somma (14) rapportata valore capitale della pensione annua L.1403/1922 (11) genera un valore percentuale (15) (zero per valori negativi) che risulta inferiore a quello della capitalizzazione iniziale (3). La differenza di percentuale (16) applicata al "valore capitale della pensione lorda annua" diventa l'incremento annuo di pensione (17-18)